

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n. 125, con la quale sono state dettate le linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 10/2000 ed in particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni*", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO** il D. P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 con il quale è stato emanato il "*Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifiche del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n. 8*";
- VISTO** il D.P.Reg. 12 febbraio 2019 n. 4 recante "*Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*" e in particolare l'art. 10 avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 sopra citato;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 59/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;



- RITENUTO** di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché di attivare ogni iniziativa che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali del medesimo Assessorato;
- RITENUTO** altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. sia improntata ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO** utile e necessario affrontare e disciplinare pratiche istituzionali che meglio aiutano a ridurre le criticità nelle scelte pubbliche;
- RITENUTO** che nell'attuale contesto esistono portatori positivi degli interessi sociali che legittimamente possono assumere un ruolo propositivo e collaborativo nel perseguimento degli interessi pubblici sin dalla fase di formazione della volontà della pubblica amministrazione e che è necessario responsabilizzare tutti gli attori sociali in modo tale che le informazioni da parte dei soggetti pubblici siano acquisite attraverso il confronto con i soggetti diversi che possono meglio contribuire anche a meglio realizzare l'interesse pubblico;
- VISTO** il D.A. n. 72/Gab del 31 agosto 2018 con il quale al fine di raggiungere le finalità sopra descritte è stato istituito presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è stato istituito presso il medesimo Assessorato il Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari;
- VISTO** il D.A. n. 129 del 15 novembre 2018 con il quale l'Assessore regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato il regolamento recante la disciplina di rappresentanza di interessi particolari nelle sedi dell'Assessorato;
- CONSIDERATO CHE** al fine di aggiornare la sopra richiamata disciplina l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha sottoposto al Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa, istituito presso il medesimo Assessorato con D.A. n. 3/Gab dell'8 maggio 2018 un parere in ordine all'opportunità di snellire le procedure previste nel D.A. n. 129/Gab/2018 mantenendone inalterata l'efficacia;
- VISTO** il parere reso all'esito della seduta dell'8 maggio 2020, con il quale il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa ha evidenziato l'opportunità di : eliminare la richiesta di trasmissione di relazioni annuali di cui all'art. 2, comma 2, lettera h) e, di conseguenza, di sopprimere l'intero articolo 4; modificare l'art. 2, comma 3 prevedendo che *“Ove si accerti che ai fini dell'iscrizione sono state rilasciate dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti, è disposta, ai sensi del successivo articolo 5, la cancellazione dal Registro e la trasmissione degli atti alla competente Autorità”*; modificare l'art. 2, comma 5 come segue *“Gli iscritti confermano ogni anno la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione mediante autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da trasmettere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it). Tale adempimento non è richiesto alle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittici di contratti collettivi di lavoro, per le quali, permanendo i requisiti richiesti, l'iscrizione al Registro dura per l'intera legislatura”*; eliminare la previsione del rilascio del pass di accesso agli uffici di cui all'art. 3, comma 2, non ritenendosi necessario derogare alle procedure



in atto vigenti con riguardo all'identificazione ed autorizzazione dei soggetti estranei all'Assessorato; sopprimere l'art. 2 comma 6, 7, 8 e 9 e modificare l'art. 5 nella considerazione che al Comitato, alla luce di quanto previsto con il Decreto di Istituzione, non può essere attribuito alcun compito di monitoraggio di verifica e applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento recante la disciplina dei portatori di interesse, individuando al contempo l'organo competente all'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle conseguenti sanzioni; modificare la modulistica di iscrizione, eliminando le informazioni non necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro, e cioè quelle afferenti i nominativi delle persone per le quali è richiesto il titolo di accesso alle sedi, i dati economici e finanziari e le risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari; il tutto aggiornando, all'esito delle eventuali modifiche apportate, anche il Decreto Assessoriale n. 72/Gab/2018 istitutivo del Registro dei Portatori di Interesse;

**RITENUTO**

di condividere le valutazioni condotte dal Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa sopra riepilogate e di dover, al contempo, ulteriormente modificare la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari di che trattasi in ragione dell'esperienza maturata e delle casistiche analizzate nel periodo di sua attuazione;

**VISTO**

il D.A. n. 43/Gab del 14 dicembre 2020 con il quale è stato modificato il D.A. n. 72/Gab del 31 agosto 2018

**DECRETA**

**- Art .1 -**

**(Regolamento recante la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari presso l'Ufficio dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità)**

1. Il Regolamento approvato con D.A. n. 129/Gab del 15 novembre 2018 è interamente sostituito dal testo che segue:

**Art. 1**

***Registro dei Portatori di Interesse.***

*1. L'attività di rappresentanza di interessi di cui al D.A. 72/Gab del 31 agosto 2020 e ss.mm.ii. svolta nei confronti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (di seguito Assessorato) presso le sue sedi si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza.*

*2. La Segreteria Particolare dell'Assessore sovrintende, per quanto di competenza dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell'Ufficio di Diretta Collaborazione del medesimo, alla tenuta del Registro dei Portatori di Interesse istituito con D.A. 72/Gab/2018 e ss.mm.ii., alla sua pubblicazione nella pagina dedicata del sito internet dell'Assessorato, al suo aggiornamento, alle procedure di iscrizione, e più in generale ad ogni attività finalizzata alla corretta tenuta del medesimo Registro.*



3. Sono tenuti all'iscrizione nel Registro, ove intendano svolgere l'attività di rappresentanza di cui al D.A. 72/ Gab del 31 agosto 2018 e ss.mm.ii. le organizzazioni sindacali e datoriali, le organizzazioni non governative, le imprese e i gruppi di imprese, siano esse ditte individuali o società di capitali, i soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi, le associazioni professionali, le associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi, le associazioni di consumatori, ogni altro soggetto che intenda svolgere per sé o per conto terzi, attività di rappresentanza di interessi particolari.

4. Sono esentati dall'iscrizione nel Registro gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma secondo, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii., le autorità di regolazione e garanzia istituite dalla legge, comunque denominate, le organizzazioni internazionali e sovranazionali, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, i partiti e i movimenti politici e le confessioni religiose.

## **Art. 2**

### **Requisiti e modalità di iscrizione.**

1. La richiesta di iscrizione e ogni successiva richiesta di variazione delle informazioni inserite nel Registro di cui al precedente articolo 1, devono essere trasmesse in via informatica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it) utilizzando i modelli, allegati al presente regolamento sub lettera A, compilati in ogni loro parte, debitamente sottoscritti e correlati dei documenti allegati ivi specificati.

2. La richiesta di iscrizione al Registro deve contenere:

a) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che il richiedente intende svolgere e l'indicazione, anche sintetica, dei soggetti che intende incontrare;

b) per le persone fisiche i dati anagrafici, il domicilio, l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: avere compiuto la maggiore età; non aver subito, negli ultimi dieci anni, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio; godere dei diritti civili e politici; non essere stato interdetto dai pubblici uffici; non aver ricoperto, negli ultimi dodici mesi, cariche di governo e/o cariche politiche;

c) per soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, sede, dati anagrafici delle persone che hanno la rappresentanza legale e di quelle che in maniera stabile e costante svolgono attività di rappresentanza di interessi, con l'indicazione del rapporto contrattuale che le lega al



rappresentato nonché l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: avere compiuto la maggiore età; non aver subito, negli ultimi dieci anni, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio ovvero di non avere procedimenti penali pendenti per analoghi reati; godere dei diritti civili e politici; non essere stato interdetto, anche solo temporaneamente, dai pubblici uffici; non aver ricoperto, negli ultimi dodici mesi, cariche di governo e/o cariche politiche;

d) il consenso al trattamento dei dati ed alla pubblicazione dei medesimi, nel rispetto della normativa vigente in materia;

e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni fornite all'atto della domanda di iscrizione;

f) l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a rispettarne il contenuto.

3. La Segreteria Particolare dell'Assessore sovrintende alla verifica della completezza della documentazione trasmessa ai fini dell'iscrizione nel Registro ed alla sussistenza dei necessari requisiti, provvedendo al contempo a richiedere agli istanti l'integrazione della documentazione trasmesse e ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria ai fini del completamento della procedura di iscrizione.

4. Il Registro è pubblicato nella pagina internet dell'Assessorato, ed è aggiornato in occasione di nuova iscrizione e/o cancellazione.

5. Gli iscritti al Registro confermano entro il 30 gennaio di ogni anno la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione mediante autocertificazione di cui agli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da trasmettere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it) utilizzando il modello Allegato sub lettera A al presente decreto. Tale adempimento non è richiesto alle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittrici di contratti collettivi di lavoro, per le quali, permanendo i requisiti, l'iscrizione al Registro dura per l'intera legislatura.

### **Art. 3**

#### **Modalità di ingresso nelle sedi dell'Assessorato**

1. Ai fini dell'accesso presso i locali dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, i soggetti iscritti al Registro e i relativi rappresentanti sono tenuti a rispettare le procedure, incluse quelle identificative, in atto vigenti presso il medesimo Assessorato.



**Art. 4**

**Sanzioni.**

1. La Segreteria Particolare dell'Assessore svolge, periodicamente e a campione, con le modalità ritenute idonee allo scopo, le necessarie verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti al Registro, attraverso, a titolo esemplificato ma non esaustivo, la richiesta presso le competenti Autorità del certificato del casellario giudiziale e/o dei carichi pendenti, dell'iscrizione presso la competente camera di commercio del certificato di iscrizione.

2. Ove la Segreteria Particolare accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, è disposta la cancellazione dal Registro e/o la non iscrizione al medesimo, nonché la trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria.

3. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 3 nei termini ivi previsti, la Segreteria Particolare, decorsi 30 giorni dal sollecito dell'invio della documentazione, procederà alla cancellazione dell'iscritto dal Registro.

**Lettera A - Allegati.**

1. Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti:

- Modulo 1 – Domanda di iscrizione al Registro dei Portatori di Interesse - Persone fisiche;
- Modulo 2 – Domanda di iscrizione al Registro dei Portatori di Interesse - Persone giuridiche;
- Modulo 3 – Aggiornamento dati.

**- Art. 2 -**

**Pubblicazione del decreto.**

1. Il presente decreto pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica utilità.

Palermo, 14 dicembre 2020

L'ASSESSORE  
Dott. Alberto Pierobon